



## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### MODIFICHE TESTO UNICO AMBIENTALE D.LGS 152/2006

Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 (Gazzetta Ufficiale n° 202 del 13/08/2020) recante integrazioni e correzioni al D.Lgs. n° 183 del 2017 sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera dei medi impianti di combustione (già correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/2006). Il provvedimento introduce nuove disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzatorio in itinere o di prossima attivazione.

Evidenziamo in particolare le modifiche apportate ai seguenti articoli/allegati del D.lgs 152/2006:

- **Art 268.** Inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;» e la sostituzione della lett. mm) con mm) «solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;
- **Art 269.** Inserimento di nuove precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all'autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.
- **Art 271.** Con inserimento dell'art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze. **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze previste sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione.

Aderente a:



- **Art 279 Sanzioni.** Sono state introdotte modifiche del regime sanzionatorio. Evidenziamo che la sanzione per la mancata comunicazione dei dati relativi all'invio delle analisi è stata derubricata da sanzione penale in amministrativa. Gli importi delle sanzione pecuniaria variano dai 1000 ai 10.000 Euro.
- **Art 283- Art 284.** Modifiche relativamente agli impianti di combustione

Sono state anche introdotte con l'art 3 delle norme transitorie che prevedono periodi differenziati per l'adeguamento ai nuovi obblighi. Tra le varie tempistiche previste, evidenziamo che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento (28 agosto 2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista va inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [servizi@apindustria.bs.it](mailto:servizi@apindustria.bs.it)

Aderente a: